

STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso, 20 ottobre 2020

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 44 – 2020

Oggetto: CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA

L'INPS, con propria circolare n. 116 del /2020, fornisce istruzioni in merito alla fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

1. **DESTINATARI**

Possono avvalersi del congedo COVID-19 per quarantena scolastica, fruendo di un congedo indennizzato dall'INPS, nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, **i soli genitori lavoratori dipendenti**, alternativamente, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Sono interessati i genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi per l'infanzia che siano messi in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Restano esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS.

2. **REQUISITI DI ACCESSO**

Il genitore richiedente per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli,:

- deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo, tenendo presenti i seguenti requisiti:
- non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica;



- deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio, minore di anni quattordici, per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini in esame, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
- In aggiunta a quanto sopra, il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. DURATA E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica può essere fruito per periodi ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nell'ipotesi in cui vi siano più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un'unica indennità.

4. MODALITÀ DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere l'indennità va presentata sul portale web dell'Istituto indicando gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, rilasciato a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco